

ATTILIO PISANÒ
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

L'Evoluzione dei Contenziosi Climatici nei Report UNEP (2017-2023)

The Evolution of Climate Litigation in UNEP Reports (2017-2023)

Abstract: *L'articolo propone un'analisi dei report UNEP sullo stato dei contenziosi strategici nel periodo 2017-2023 con il fine di evidenziare il boom dei contenziosi climatici, interrogandosi sull'utilità dei contenziosi per affrontare una questione complessa come quella climatica*

Abstract: *The article offers an analysis of UNEP reports on the status of strategic litigation in the period 2017-2023 with the aim of highlighting the boom in climate litigation, questioning the usefulness of litigation in addressing a complex issue such as climate crisis.*

Keywords: *cambiamenti climatici; contenziosi climatici; diritti climatici.*

Keywords: *climate change; climate change litigation; climate rights;*

1. *La questione climatica.*

La questione climatica va intesa come questione (o come insieme di questioni) ecologica, politica, sociale ed economica, posta dalle interferenze pericolose delle attività umane sul sistema climatico (ex art. 2 della United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici).

Una questione che appare complessa, perché da un lato l'uomo, con i suoi comportamenti, anche quelli più banali, interferisce (come ha sempre interferito) con il sistema climatico, modificandone progressivamente gli equilibri. Dall'altro lato ha un solo modo per essere risolta: l'istituzionalizzazione di meccanismi di cooperazione che

consentano di promuovere una *governance* inter e transnazionale capace di definire misure globali di carattere mitigativo (cioè finalizzate alla diminuzione dei gas climalteranti in atmosfera) tali da stabilizzare l'aumento medio della temperatura terrestre entro i limiti previsti dall'Accordo di Parigi (1,5-2°C), al fine di ridurre i rischi derivanti da un aumento incontrollato della temperatura terrestre dovuto ad attività antropogeniche.

Il foro privilegiato per definire queste misure previsto dalla Convenzione Quadro dovrebbe essere quello della *Conference of the Parties* (c.d. CoP, art. 2 UNFCCC, da ultimo la CoP 28 di Dubai). Accade però che le CoP, spesso, nonostante l'apparente condivisione di intenti e di risultati, siano luogo in cui emergono i conflitti latenti che attraversano Stati, multinazionali, attori sociali, organizzazioni non-governative, portatori di interessi e visioni diverse sulla crisi climatica, nonostante i chiari obiettivi di politica del diritto climatico scolpiti nella Convenzione Quadro e nell'Accordo di Parigi.

A fronte, pertanto, delle difficoltà di implementare le necessarie misure per affrontare la crisi climatica, seguendo un percorso *top-down*, si stanno diffondendo, con sempre maggiore evidenza, modi alternativi di porre la crisi climatica, che utilizzano traiettorie *bottom-up* con lo scopo principale di fare prendere sul serio la questione climatica a Stati e imprese.

Il contenzioso climatico è certamente una delle modalità attraverso cui, attivisti, movimenti sociali, gruppi di interesse e/o di pressione possono tentare di condizionare le scelte di politica del diritto climatico, inchiodando Stati e imprese alle loro responsabilità.

Dinnanzi ai rischi sempre crescenti di minacce derivanti dall'inazione climatica, dinnanzi all'assunzione da parte degli Stati di una specifica obbligazione giuridica di contrasto al cambiamento climatico antropogenico (con la ratifica della Convenzione Quadro e dell'Accordo di Parigi), dinnanzi ai rischi di violazione di diritti riconosciuti e protetti a livello domestico e internazionali legati all'aumento incontrollato della temperatura terrestre, il canale politico-giudiziario appare la via maestra (forse l'ultima spiaggia) per gli attivisti climatici, spesso portatori di interessi minoritari (ma non di minore rilevanza) per avere un peso nella complessa partita contro i cambiamenti climatici antropogenici.

In questo contesto, il ricorso ai contenziosi climatici appare sempre più frequente e, pertanto, appare crescente l'interesse delle Nazioni Unite, testimoniato dalla recente pubblicazione del *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, a cura dello United Nations Environment Programme (UNEP) e del Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University di New York¹.

Il report è il terzo, in sette anni, e segue i primi due pubblicati nel 2017 (*The Status of Climate Change Litigation: a global review*) e nel 2020 (il *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*).

La periodicità delle pubblicazioni lascia intendere l'interesse dell'UNEP (e delle Nazioni Unite) per i contenziosi climatici che non sembra limitarsi ad una rappresentazione dello stato dell'arte, ma sembra assumere una funzione propulsiva con il fine di sostenere azioni a livello locale che potrebbero contribuire a focalizzare una (*judicial*) *governance* del contrasto al cambiamento climatico, nel quadro delle soluzioni regolative promosse dalle Nazioni Unite.

I report appaiono particolarmente interessanti per diversi motivi: fotografano lo “stato dell'arte” in prospettiva diacronica (2017, 2020, 2023), evidenziando anche i futuri trend; restituiscono, con chiarezza, il peso sempre crescente che il contenzioso strategico -e gli attori che ne sono protagonisti- sta assumendo nel contrasto al cambiamento climatico antropogenico; favoriscono la comprensione della geografia dei contenziosi climatici, consentendo così di comprendere al meglio la specificità delle condizioni istituzionali che li favoriscono; forniscono uno strumentario pratico per riflettere sull'effettiva utilità dello strumento giudiziale nel contrasto al cambiamento climatico antropogenico.

2. La definizione di contenzioso strategico

In letteratura, molteplici sono le definizioni di contenzioso strategico che spaziano da quelle che utilizzano termini più stingenti per definire e catalogare i contenziosi climatici

¹ United Nations Environment Programme. *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*. Nairobi, 2023. Disponibile on line <https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2023-status-review> [ultimo accesso 07 dicembre 2023].

a quelle che, al contrario, fanno ricorso a maglie larghe, con la conseguenza di sfumare le caratteristiche che identificano (o dovrebbero identificare) i contenziosi climatici².

Per questo appare condivisibile la definizione utilizzata Jacquelin Peel e Hari M. Osofsky (*Climate Change Litigation*, 2015) che propongono una definizione ‘aperta’ capace di dare conto di una casistica ampia, variegata, non sempre immediatamente riconducibile a questioni di giustizia direttamente legate al cambiamento climatico.

² Impossibile fare una ricognizione completa delle definizioni presenti in letteratura. Per un’analisi dettagliata rimando a A. Pisanò, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, ESI, 2022, specificatamente pp. 185-209. Si vedano: I. Alogna, C. Bakker, J.P. Gauci, *Climate Change Litigation: Global Perspectives. An Introduction*, in Id. (a cura di), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, Leiden/Boston, Brill Nijhoff, 2020, pp. 1-30; M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in “Diritto Pubblico Comparato ed Europeo”, 2, 2020, pp. 1345-1369; M. Wilensky, *Climate Change in Courts: An Assessment of Non-US Climate Litigation*, in “Duke Environmental Law & Policy Forum”, 26, 2015, pp. 131-179; D. Markell, J.B. Ruhl *An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A New Jurisprudence of Business as Usual?*, in “Florida Law Review”, 64, 15, 2012, pp. 15-86; J. Peel, H.M. Osofsky, *Climate Change Litigation*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015; L. Vanhala, C. Hilson, *Climate Change Litigation: Symposium Introduction*, in “Law & Policy”, 35, 3, 2013, pp. 141-149; M. Averill, *Linking Climate Litigation and Human Rights*, in “Review of European and Community International Environmental Law”, 18, 2, 2009, pp. 139-147; S. Bogojević, *EU Climate Change Litigation, the Role of the European Courts and the importance of Legal Culture*, in “Law & Policy”, 35, 3, 2013, pp. 184-207; H. Osofsky, *The Continuing Importance of Climate Change Litigation*, in “Climate Law”, 1, 4, 2010, pp. 3-29; M. Torre-Schaub, sotto la direzione di, *Rapport final de Recherche su Les dynamiques du contentieux climatique. Usages et mobilisations du droit pour la cause climatique*, 2019. Disponibile on line <http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2020/01/17.05-RF-contentieux-climatiques.pdf>; D.B. Hunter, *The Implications of Climate Change Litigation for International Environmental Law-Making*, in “Washington College Law Resolution Paper”, 14, 2008, pp. 1-19; V. Jacometti, *La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico*, in “Rivista Giuridica dell’Ambiente”, 34, 1, 2019, 121-139; G. Ghinelli, *Le condizioni dell’azione nel contenzioso climatico: c’è un giudice per il clima?*, in “Rivista trimestrale di diritto processuale civile”, 4, 2021, pp. 1273-1297; E. Fisher, *Climate Change Litigation. Obsession and Expertise: Reflecting on Scholarly Response to Massachusetts vs EPA*, in L. & Policy, 35, 3, 2013, pp. 236-260.




Fig. 1: J. Peel, H.M. Osofsky, *Climate Change Litigation*, 2015

Secondo Peel e Osofsky, pertanto, alla categoria della *Climate Change Litigation* vanno ricondotte sicuramente azioni teleologicamente orientate ad ottenere un risultato politico nel contrasto al cambiamento climatico antropogenico. Oltre a questi contenziosi, però, ve ne sarebbero altri meno definiti, più sfumati, nei quali il cambiamento climatico non avrebbe un ruolo centrale, ma assumerebbe un ruolo per lo più accidentale che fa capolino tra altre e diverse questioni affrontate, oppure rappresenterebbe solo lo sfondo generale nel quale viene collocata una questione più specifica (non necessariamente climatica)³.

Non tutti quelli che vengono dunque definiti come contenziosi climatici, pertanto, sono contenziosi centrati direttamente sulla questione climatica.

Difatti, troppo ricca e complessa appare la fenomenologia dei contenziosi climatici per utilizzare un criterio che consenta di distinguere nettamente i contenziosi climatici da quelli non climatici. Ciò dipende anche dalla natura del cambiamento climatico antropogenico il quale, essendo determinato da attività antropiche ha una natura pervasiva che attraversa ogni attività umana, perché ogni attività umana, dall'utilizzo di uno

³ J. PEEL, H.M. OSOFSKY, *Climate Change Litigation*, cit., p. 4.

smartphone o di un'autovettura, all'estrazione del carbone sino all'ampliamento di un aeroporto, ha un impatto su sistema climatico.

Tutte azioni, quelle appena esemplificate, che dimostrano la difficoltà di circoscrivere un paniere chiuso che definisca tassativamente un cluster di singole, specifiche azioni climalteranti. Essendo, difatti, la questione climatica strettamente legata alle emissioni climalteranti derivanti dal ricorso ai combustibili fossili ed essendo i combustibili fossili la fonte energetica ancora dominante nei Paesi economicamente più avanzati, ogni attività umana energivora può potenzialmente avere un impatto sull'equilibrio climatico.

Per tale ragione, una tassonomia esaustiva dei contenziosi climatici appare impossibile.




Fig. 2: Classificazione dei contenziosi climatici, presso giurisdizioni non statunitensi, secondo il *Climate Change Litigation Database* del *Sabin Center for Climate Change Law*, <https://climatecasechart.com/>

Pertanto, se si adotta una definizione a maglie larghe, il cluster di contenziosi climatici si amplia notevolmente.

Emblematica di questo modo, più ampio, di considerare (e catalogare) i contenziosi climatici appare la definizione utilizzata dal *Climate Change Litigation Database* del *Sabin Center Climate Change Law* (Columbia University).

Il Sabin Center, difatti, utilizza i seguenti criteri per includere (o escludere) nel suo database (corredato spesso dai documenti giudiziari, non necessariamente sentenze) i contenziosi climatici:

1) «*Cases must generally be brought before judicial bodies (though in some exemplary instances matters brought before administrative or investigatory bodies are also included)*»;

2) *Climate change law, policy, or science must be a material issue of law or fact in the case (cases that make only a passing reference to climate change, but do not address climate-relevant laws, policies, or actions in a meaningful way are not included)*»;

3) *Cases that may have a direct impact on climate change, but do not explicitly raise climate issues, are also not included in the database⁴*».

Ciò significa, sostanzialmente, che utilizzando il criterio proposto dal Sabin Center è da considerare climatico ogni contenzioso promosso dinnanzi ad una corte, riguardante questioni di fatto o di diritto trattate dal punto di vista giuridico, politico o scientifico accomunate dall'essere legate alla crisi climatica.

Una definizione, molto ampia, che consente al Sabin Center di catalogare nel suo database, ad ottobre 2023, 1678 contenziosi pendenti sotto la giurisdizione statunitense e 814 contenziosi in altre giurisdizioni.

Questo approccio ci restituisce da un lato una rappresentazione completa della fenomenologia dei contenziosi strategici, dall'altro evidenzia la varietà dei contenziosi climatici la quale -come si diceva- dipende a sua volta dalla pervasività della questione climatica che potenzialmente riguarda ogni attività antropica.

3. *La definizione dei contenziosi strategici dell'UNEP*

Per tali motivi, la definizione “lasca” di contenziosi climatici viene utilizzata anche dai report dello *United Nations Environmental Programme* redatti proprio in collaborazione con il Sabin Center.

⁴ <https://climatecasechart.com/about/>

I report (2017, 2020, 2023), infatti, condividono una struttura comune: partendo dalla definizione (ampia, per l'appunto) di contenzioso climatico, essi individuano quelli più significativi anticipando al contempo possibili nuovi scenari che potranno delinearsi nei prossimi anni.

Così, l'ultimo report UNEP *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review* definisce i contenziosi climatici come quelli:

- 1) *«That raise material issues of law or fact relating to climate change mitigation, adaptation or the science of climate change;*
- 2) *Brought before a range of administrative, judicial and other adjudicatory bodies. These cases are typically identified by the Sabin Center with keywords like “climate change”, “global warming”, “global change”, “greenhouse gas”, “GHGs” and “sea level rise”»;*

Escludendo, invece, quei:

- 1) *«Cases that raise issues of law or fact related to climate change but do not use those or other specific terms are also included;*
- 2) *Cases where the discussion of climate change is incidental, or where a non-climate legal theory would guide the substantive outcome of the case. Thus, when climate change keywords are only used as a passing reference to the fact of climate change and those issues are not related to the laws, policies or actions actually at issue, the case is excluded;*
- 3) *Cases that seek to accomplish goals arguably related to climate change adaptation or mitigation, but their resolution does not depend on the climate change dimensions of those goals».*

L'analisi dei dati permette di comprendere immediatamente in cosa consiste il “boom” dei contenziosi strategici.

Nel lasso di tempo 2017-2023 abbiamo una sostanziale triplicazione del numero dei contenziosi climatici (884 vs 2180), del numero di giurisdizioni coinvolte (24 vs 65), del numero dei contenziosi promossi al di fuori degli Stati Uniti (230 vs 658).




Fig. 3: Aumento dei contenziosi climatici secondo le informazioni contenute nei Report UNEP del 2017, 2020, 2023. <https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2023-status-review>

Con una diffusione dei casi che tocca tutti i continenti con Stati Uniti, Europa e Australia tra i maggiormente coinvolti da questo boom dei contenziosi climatici.




Fig.4: Distribuzione globale dei contenziosi climatici secondo criteri geografici al 31 dicembre 2022 (Stati Uniti esclusi). <https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2023-status-review>

4. Possibili trend futuri

In linea generale, l'UNEP, nel *report* 2017, proponeva una classificazione dei contenziosi in base ai loro obiettivi, individuando cinque specifiche categorie⁵ basate:

1) sul controllo del rispetto da parte dei governi degli impegni politici e normativi assunti in materia climatica;

2) sulla definizione di un legame tra le attività estrattive (carbone o combustibili fossili) sui cambiamenti climatici e sulla resilienza ai cambiamenti climatici⁶;

3) sulla correlazione tra specifiche emissioni antropogeniche di gas ad effetto serra e cambiamenti climatici⁷;

⁵ In originale: «*Recent judicial decisions and court filings reveal several trends in regards to the purposes of climate change litigation. Five such trends are described here: holding governments to their legislative and policy commitments; linking the impacts of resource extraction to climate change and resilience; establishing that particular emissions are the proximate cause of particular adverse climate change impacts; establishing liability for failures (or efforts) to adapt to climate change; and applying the public trust doctrine to climate change*». UNEP, *The Status of Climate Change Litigation. A Global Review*, cit., p. 14.

⁶ In questo ambito potrebbe rientrare, ad esempio, la sentenza C-035/16 dell'8 febbraio 2016 della Corte Costituzionale colombiana che dichiarava l'incostituzionalità delle leggi n. 1450 del 2011 e n. 1753 del 2015 per l'assenza di ogni valutazione preventiva dei costi legati agli effetti sul cambiamento climatico di attività estrattive autorizzate in alcuni ecosistemi d'alta quota, chiamati *páramos*. La corte, tra le altre cose, sottolineava il ruolo dei *páramos* come pozzi di assorbimento della CO², sottolineando anche come la possibile distruzione o alterazione dell'ecosistema dei *páramos* avrebbe potuto violare alcuni diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto all'acqua pulita. In Europa, invece, si veda il caso norvegese *Greenpeace Nordic Association and Nature & Youth versus Ministry of Petroleum and Energy* (*infra*).

⁷ Casi emblematici quelli Connecticut vs. American Electric Power e Kivalina contro ExxonMobil negli Stati Uniti. Di particolare rilevanza, inoltre, è la petizione promossa nel 2015 da *Greenpeace Southeast Asia*, altre organizzazioni non governative e cittadini dinnanzi alla *Commissione filippina sui diritti umani*. I richiedenti, in particolare, chiedevano alla Commissione di chiarire le «human rights implications of climate change and ocean acidification and the resulting rights violations in the Philippines» e, in maniera più specifica, «whether the investor-owned Carbon Majors have breached their responsibilities to respect the rights of the Filipino people». I richiedenti, pertanto, individuavano 50 società (le c.d. *Carbon Majors*, tra cui Shell, ExxonMobil, Chevron, BP, Repsol, Sasol e Total) ritenendole direttamente responsabili del 21,71% di emissioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera nel periodo 1751-2010. La Commissione filippina per i Diritti umani, il 9 dicembre 2019, dava seguito alle richieste sostenendo che le *Carbon Majors* avrebbero potuto essere ritenute responsabili, moralmente e giuridicamente, dei danni legati al cambiamento climatico e delle possibili connesse violazioni dei diritti umani. La Commissione, infine, concludeva che le principali società di combustibili fossili hanno l'obbligo di rispettare i diritti umani come articolato dai dall'*UN Human Rights Commission's Guiding Principles on Business and Human Rights*.

4) sull'individuazione della responsabilità per le mancate adozioni o l'insufficienza delle misure adattive ai cambiamenti climatici⁸;

5) sull'applicazione, soprattutto negli Stati Uniti, della dottrina della "fiducia pubblica" («*public trust doctrine*») al cambiamento climatico, con il fine di evidenziare le responsabilità dei governi nella tutela dei beni e delle risorse naturali a beneficio della collettività e anche delle generazioni future⁹.

A tale tassonomia, il *report 2020* aggiungeva una previsione dei possibili sviluppi nei prossimi anni della *Climate Change Litigation* individuati¹⁰:

1) nell'aumento dei contenziosi legati a possibili frodi lamentate da consumatori e investitori a causa della di informazioni o a alla divulgazione di informazioni non corrette sul rischio climatico;;

2) nell'aumento di casi legati all'incapacità delle autorità competenti di pianificare le conseguenze di eventi metereologici estremi;

3) nelle possibili nuove sfide legate all'attività esecutiva susseguente all'emanazione dei provvedimenti delle autorità giudiziarie o para-giudiziarie;

⁸ Ad esempio: *Katrina Canal Breaches Litigation* e *St. Bernard Parish Government contro Governo degli Stati Uniti*.

⁹ Emblematica è la causa *Juliana vs Stati Uniti*, promossa, nel 2015, tra gli altri, dall'organizzazione non governativa *Our Children's Trust* e da ventuno giovani i quali avevano chiesto ad un tribunale federale di costringere il governo ad agire per la riduzione delle emissioni di Co² nell'atmosfera, lamentando, in caso contrario, una possibile violazione di alcuni diritti costituzionalmente garantiti (vita, libertà, proprietà). Secondo i ricorrenti il comportamento omissivo delle autorità federali aveva gli estremi di una violazione degli obblighi fiduciari derivanti appunto dalla dottrina della fiducia pubblica (*public trust doctrine*) perché non preservava, a beneficio della collettività, adeguatamente l'atmosfera dai danni causati dai cambiamenti climatici.

¹⁰ In originale: «1) *Consumer and investor fraud claims. Plaintiffs are increasingly filing consumer and investor fraud claims alleging that companies failed to disclose information about climate risk or have disclosed information in a misleading way*; 2) *Extreme weather events. Recent years suggest a growing number of preand post-disaster cases premised on a defendant's failure to properly plan for or manage the consequences of extreme weather events*; 3) *Courts' orders will raise new challenges. As more cases are filed and some reach a conclusion, implementation of courts' orders will raise new challenges*; 4) *The law and science of climate attribution. As cases seeking to assign responsibility for private actors' contributions to climate change and cases arguing for greater government action to mitigate both advance and proliferate, courts and litigants will increasingly be called on to address the law and science of climate attribution*; 5) *International adjudicatory bodies. Litigants are increasingly bringing claims before international adjudicatory bodies, which may lack for enforcement authority but whose declarations can shift and inform judicial understanding*». UNEP, *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*, cit., pp. 27-29.

4) nell'aumento del ricorso della scienza (per il tramite della «*science of climate attribution*») nell'individuare la responsabilità degli attori privati nei cambiamenti climatici e nell'individuare obiettivi mitigativi più ambiziosi da parte dei governi;

5) nell'aumento del coinvolgimento degli organismi internazionali che, pur mancando di capacità di *enforcement* possono comune indirizzare le decisioni giudiziali.

C'è da rimarcare come il *report* UNEP del 2020 individuava come primo *megatrend* in tema di *climate litigation* proprio l'aumento delle azioni che riconoscono come l'insufficiente azione mitigativa del cambiamento climatico antropogenico violi «*plaintiffs' international and constitutional rights to life, health, food, water, liberty, family life, and more*»¹¹. Un crescente ricorso all'argomento dei diritti che giustificava l'introduzione di una categoria specifica di contenziosi definiti come i «*climate rights' cases*» promossi non solo nei Paesi europei, ma anche, *inter alios*, negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Colombia, Brasile, Perù, Corea del Sud, Filippine¹².

Il report 2023 si colloca nello stesso solco già tracciato dai precedenti report, movendo però da tre importanti novità che sono emerse nel lasso di tempo intercorrente tra il report in parola e quello precedente (2020):

a) l'adozione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 26 luglio 2022, della Risoluzione A/76/L.75 che riconosce il diritto umano ad un ambiente pulito, salutare e sostenibile («*clean, healthy and sustainable*»), sottolineando l'impatto negativo del cambiamento climatico sui diritti umani¹³ -adozione preceduta da analoga risoluzione dell'ottobre 2021 da parte dello Human Rights Council A/HRC/RES/47/13-;

¹¹ UNEP, *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*, cit., p. 13.

¹² *Ibidem*, pp. 13-17. In particolare, il rapporto 2020 individuava i seguenti *megatrends*: «*Key trends include: ongoing and increasing numbers of cases relying on fundamental and human rights enshrined in international law and national constitutions to compel climate action; challenging domestic enforcement (and non-enforcement) of climate-related laws and policies; seeking to keep fossil fuels in the ground; claiming corporate liability and responsibility for climate harms; addressing failures to adapt and the impacts of adaptation; and advocating for greater climate disclosures and an end to corporate greenwashing on the subject of climate change and the energy transition*». *Ivi*, p. 4.

¹³ «*Recognizing also that [...] the impact of climate change, the unsustainable management and use of natural resources, the pollution of air, land and water, the unsound management of chemicals and waste, the resulting loss of biodiversity and the decline in services provided by ecosystems interfere with the enjoyment of a clean, healthy and sustainable environment and that environmental damage has negative implications, both direct and indirect, for the effective enjoyment of all human rights*».

b) il riconoscimento del contributo della *litigation strategy* nel contrasto al cambiamento climatico operato dal Sesto Assessment Report IPCC del 2023¹⁴;

c) la diffusione, sempre più evidente, di contenziosi climatici promossi da soggetti vulnerabili (donne, bambini, comunità indigene) maggiormente esposti ai rischi dei cambiamenti climatici.

In questo contesto, vengono individuate sei categorie alle quali ricondurre la maggior parte dei contenziosi climatici, riguardanti:

- 1) il ricorso ai “diritti climatici” nei contenziosi strategici;
- 2) questioni relative all’implementazione su base nazionale degli impegni internazionali relativi al contrasto al cambiamento climatico¹⁵;
- 3) questioni relative agli effetti a lungo termine dell’estrazione e utilizzo dei combustibili fossili e dei pozzi di carbonio¹⁶;
- 4) la responsabilità delle grandi imprese multinazionali¹⁷;
- 5) le informazioni relative al clima (climate disclosure) e al greenwashing¹⁸;
- 6) il mancato adattamento ai cambiamenti climatici e gli impatti delle misure adattative¹⁹;

¹⁴ «*Mass social movements have emerged as catalysing agents in some regions, often building on prior movements including Indigenous Peoples-led movements, youth movements, human rights movements, gender activism, and climate litigation, which is raising awareness and, in some cases, has influenced the outcome and ambition of climate governance (medium confidence). Engaging Indigenous Peoples and local communities using just-transition and rights-based decision-making approaches, implemented through collective and participatory decision-making processes has enabled deeper ambition and accelerated action in different ways, and at all scales, depending on national circumstances (medium confidence). The media helps shape the public discourse about climate change. This can usefully build public support to accelerate climate action (medium evidence, high agreement). In some instances, public discourses of media and organised counter movements have impeded climate action, exacerbating helplessness and disinformation and fuelling polarisation, with negative implications for climate action (medium confidence)*». https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf p. 52

¹⁵ Es. il caso francese *Notre Affaire à Tous vs France* (2021).

¹⁶ Es. il caso inglese *ClientEarth vs Secretary of State* (2021).

¹⁷ Es. il caso olandese *Miliedefensie et al. vs Royal Dutch Shell* (2022), al quale possiamo aggiungere il recente caso italiano *Re:Common, Greenpeace et al. vs ENI* (presentato nel giugno 2023).

¹⁸ Diversi casi citati per lo più statunitensi o australiani, tra i casi europei si segnala il caso francese *Amis de la Terre and Sherpa vs. Pereneco* (2022).

¹⁹ Es. *Conservation Law Foundation vs ExxonMobil Corporation* (2016).

Con particolare riferimento all'argomento dei diritti, il report distingue i casi tra quelli promossi all'interno del sistema delle Nazioni Unite di promozione dei diritti umani (es. il caso *Sacchi et al. v. Argentina et al.* sollevato dinnanzi al Comitato sui diritti del fanciullo²⁰, in cui si sosteneva che alcuni Stati -Argentina, Brasile, Francia, Germania, Turchia- avessero violato i diritti riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a causa dei tagli insufficienti alle emissioni di gas serra; oppure il caso promosso dinnanzi al Comitato dei Diritti Umani *Daniel Billy et al. vs Australia*); i casi promossi dinnanzi a corti regionali (Corte Interamericana dei diritti umani; Corte di Giustizia dell'Africa orientale -East African Court of Justice-, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Corte Europea dei Diritti Umani -tra i quali i casi pendenti *Duarte Agostinho* e *KlimaSeniorinnen*-); i casi pendenti dinnanzi a corti domestiche.

I casi pendenti a corti domestiche venivano dunque raggruppati raggruppati intorno a quattro temi specifici a seconda che riguardassero: a) diritti umani²¹; b) il diritto a vivere in un ambiente salubre²²; c) il diritti della natura; d) una combinazione di questi casi.

In particolare il report sottolineava come al 31 dicembre 2022, ci fossero circa 34 cause promosse da e per conto di bambini e giovani (di solito definiti come persone di età inferiore ai 25 anni), riguardanti possibili violazioni di diritti sulla base della particolare vulnerabilità dei bambini e dei giovani rispetto ai danni determinati dalla crisi climatica e sulla base del principio dell'equità intergenerazionale. Mentre si sottolineava altresì che quattro cause in Cile, Pakistan, Svizzera e Corte europea dei diritti dell'uomo fossero state intentate da ragazze o donne che sostenevano di essere state colpite in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici.

²⁰ *Sacchi, et al. v. Argentina, et al.* (2021). United Nations Committee on the Rights of the Child, Communication No. 104/2019 (Argentina), Communication No. 105/2019 (Brazil), Communication No. 106/2019 (France), Communication No. 107/2019 (Germany), Communication No. 108/2019 (Türkiye), 12 October (United Nations Committee on the Rights of the Child). <http://climatecasechart.com/non-us-case/sacchi-et-al-v-argentina-et-al>. Accessed 12 June 2023.

²¹ Tra i casi citati si ricordano il caso *Neubauer* in Germania, l'azione *Klimaatzaak* in Belgio, il contenzioso italiano promosso da *A Sud* (c.d. "Giudizio universale").

²² Tra i casi citati si ricorda la sentenza della Suprema Corte del Brasile nel caso *PSB et al. vs Brazil* concernente il mancato stanziamento di fondi a sostegno di misure mitigative o adattative e il conseguente impatto sul diritto dei ricorrenti a vivere in un ambiente salubre; il caso messicano promosso dinnanzi alla Corte Suprema Messicana riguardante la componente di metanolo nel gasolio (n°610/2019 del 2020); il caso norvegese *Greenpeace Nordic Ass. vs Ministry of Petroleum and Energy* (*People vs Arctic Oil*, 2020).

Mentre, tra i *trend* futuri si sottolineavano casi riguardanti i migranti climatici, il mancato adattamento agli effetti degli eventi meteorologici estremi, il crescente ruolo della «*attribution science*», la responsabilità transnazionale ed extraterritoriale per i danni derivati dai cambiamenti climatici, i casi promossi da gruppi vulnerabili e i c.d. “*backlash cases*”, veri e propri «*anti-climate cases*» i quali hanno come obiettivo primario quello di contrastare, tanto a livello di regolamentazione, quando di contenzioso, le azioni climatiche²³.




Fig. 6: Indicazione dei trend futuri. <https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2023-status-review>

5. Conclusione

L'ultimo report UNEP certifica come il ricorso al canale politico-giudiziario sia avvertito sempre più dagli “attori pro-clima” (non necessariamente attivisti ideologicamente caratterizzati) come un tangibile modo per dare un contributo alla soluzione della crisi climatica.

²³ Markell, D. and Ruhl, J.B. (2012). An empirical assessment of climate change in the courts: a new jurisprudence or business as usual? *Florida Law Review* 64(15), 65–70. <https://scholarship.law.ufl.edu/fr/vol64/iss1/2/>; Peel, J. and Osofsky, H.M. (2020). Climate change litigation. *Annual Review of Law and Social Science* 16, 21-38. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-022420-122936>

La diffusione quantitativa dei contenziosi, però, di per sé, non garantisce che la crisi climatica verrà affrontata come dovrebbe e quindi risolta.

Per la sua natura di questione globale e locale allo stesso tempo, la strada dei contenziosi appare ancora troppo stretta per assurgere a panacea dei problemi innescati dalla questione climatica, a meno che non si voglia sperare in una diffusione globale dei contenziosi climatici che possa condizionare anche le scelte di quei Paesi meno inclini a ridurre le emissioni climalteranti i quali, per lo più, sono al di là del recinto delle democrazie costituzionali. Tale speranza appare più prossima all'utopia che alla realtà.

I contenziosi climatici possono però gradualmente impattare sulle scelte di *player* comunque importanti sullo scenario globale (Stati Uniti, Unione Europea, *in primis*), consegnando ai Paesi più sviluppati economicamente (quelli in prospettiva storica maggiormente responsabili della crisi climatica) un ruolo-guida nello scenario globale capace di trainare altri Paesi (e altre economie) timorosi degli effetti locali di possibili misure mitigative utili per ridurre i rischi legati ai cambiamenti climatici antropogenici.